

COMUNE DI URBISAGLIA



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, PATROCINI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.**

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Articolo 1 – Oggetto	2
Articolo 2 – Finalità.....	2
Articolo 3 – Natura dei contributi e degli interventi	2
Articolo 4 – Limiti oggettivi al Regolamento	3
CAPO II – PATROCINIO	3
Articolo 5 – Natura del patrocinio	3
Articolo 6 – Soggetti beneficiari	4
Articolo 7 – Concessione del patrocinio	4
CAPO III – CONTRIBUTI	4
Articolo 8 – Contributi ordinari	4
Articolo 9 – Beneficiari della concessione di contributi	5
Articolo 10 – Procedimento per la concessione di contributi ordinari.....	5
Articolo 11 – Liquidazione contributi ordinari	6
Articolo 12 – Contributi straordinari.....	6
Articolo 13 – Contributi eccezionali.....	7
CAPO IV – SUSSIDIO E AUSILIO FINANZIARIO.....	7
Articolo 14 – Finalità.....	7
Articolo 15 – Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi	7
CAPO V – VANTAGGI ECONOMICI.....	8
Articolo 16 – Destinatari degli interventi.....	8
Articolo 17 – Natura del vantaggio economico	8
Articolo 18 – Utilizzo di suolo pubblico, immobili, strutture o beni	9
Articolo 19 – Servizi a domanda individuale e trasporto scolastico	9
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI	9
Articolo 20 – Pubblicità.....	9
Articolo 21 – Abrogazioni.....	9
Articolo 22 – Entrata in vigore.....	10

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, reso in attuazione del combinato disposto di cui all'Articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza, disciplina i criteri e le modalità necessarie alla concessione da parte del Comune di contributi, patrocini, sussidi/ausili finanziari e benefici economici.

Articolo 2 – Finalità

1. In ossequio ai principi indicati nello Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà dall'Articolo 118 della Costituzione, il Comune di Urbisaglia favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, sia in forma singola che associata, volta allo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio per l'intera popolazione, ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs 267/2000.
2. Il presente Regolamento è finalizzato a individuare una disciplina organica in materia di concessione di contributi, benefici economici e patrocini; a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la loro concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione così come disciplinati dall'Articolo 1 della legge 241/1990.
3. Le norme del presente Regolamento devono essere interpretate in ossequio alla normativa comunitaria, statale, regionale oltre alle previsioni dello Statuto del Comune di Urbisaglia tempo per tempo vigenti e devono considerarsi automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme di rango superiore in contrasto con esse.

Articolo 3 – Natura dei contributi e degli interventi

1. Il presente Regolamento contiene i criteri e le modalità da seguire per ottenere dal Comune la concessione di patrocini, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici a favore di persone fisiche, associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati nonché la concessione di beni mobili (attrezzature, macchinari, ecc...) o immobili (locali, sale, ecc...) da utilizzare per sedi o per attività temporanee a condizioni agevolate.
2. L'intervento dell'Ente a vantaggio unilaterale delle richiedenti può distinguersi in:
 - patrocino: adesione simbolica e manifestazione di apprezzamento del Comune nei riguardi di iniziative, attività o progetti ritenuti meritevoli sotto il profilo dell'interesse pubblico per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, ricreative, artistiche e scientifiche, attivati a favore della collettività e riconducibili alle finalità indicate all'articolo 4 dello Statuto comunale.
 - contributo: concessione di somme di denaro predeterminate, aventi carattere occasionale o continuativo, dirette a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo preventivato (così come previsto all'art. 8 comma 2 e 3 del presente regolamento) per la realizzazione delle iniziative ritenute apprezzabili sotto il profilo dell'interesse pubblico. A loro volta i contributi si distinguono in:
 - a. ordinari: somme a sostegno di iniziative, azioni e progetti rientranti nell'attività ordinaria del privato, dell'Ente dell'Associazione richiedente, attivati a favore della collettività in

- virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'Articolo 118 della Costituzione;
- b. straordinari: somme a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente organizzati sul territorio comunale, ritenute dall'Amministrazione di particolare rilievo e coerenti con gli obiettivi e la pianificazione dell'Amministrazione;
- c. eccezionali: somme a sostegno di eventi di carattere urgente ed eccezionale;
- Sussidio ed ausilio finanziario: erogazione di intervento di carattere economico tendente alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'articolo 38 della Costituzione. In particolare, si intende:
 - d. sussidio, quando si tratta di intervento di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
 - e. ausilio finanziario, quando si tratta di un intervento straordinario volto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie;
- Vantaggio economico: si intende la fruizione di beni e servizi (trasporto, mensa, casa di riposo, ecc.) gratuiti od a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Articolo 4 – Limiti oggettivi al Regolamento

1. Il presente Regolamento non si applica:
 - a. ai servizi e agli interventi comunali affidati a terzi per i quali esiste apposita disciplina e specifica convenzione o contratto, quali: gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico e altri;
 - b. agli ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina;
 - c. alle quote associative ad enti cui il Comune partecipa, erogate in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie di pertinenza.

CAPO II – PATROCINIO

Articolo 5 – Natura del patrocinio

1. Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative gratuite o senza fine di lucro valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di interesse pubblico. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. Il patrocinio può essere concesso, in via eccezionale, anche per attività che si svolgono al di fuori del territorio, purché siano ritenute di particolare rilievo.
4. Il patrocinio viene di norma concesso senza oneri per l'ente (patrocinio gratuito). Nel caso in cui vengano richiesti anche dei benefici economici diretti (somme di denaro o forniture di beni e

servizi) o indiretti (utilizzo gratuito di beni comunali, esenzione dal pagamento di canoni e tariffe) il patrocinio è oneroso.

Articolo 6 – Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari del patrocinio i seguenti soggetti:
 - a. Enti pubblici: Comuni, Province, Università, Istituzioni o altri;
 - b. soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Cooperative, Parrocchie, ordini professionali, privati cittadini e Società, che svolgono attività di interesse per la comunità locale o iniziative a carattere divulgativo, senza scopo di lucro e priva di caratterizzazione politica.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione del logo comunale.

Articolo 7 – Concessione del patrocinio

1. Di norma, il patrocinio è concesso dalla Giunta comunale con apposita deliberazione. In casi di urgenza, il patrocinio può essere concesso con apposito atto del Sindaco che ne dà tempestiva comunicazione ai componenti della Giunta comunale, anche per le vie brevi.
2. La richiesta di patrocinio dovrà pervenire almeno 7 giorni lavorativi prima della manifestazione o della scadenza di eventuali bandi esterni a questo ente ove sia previsto come requisito necessario ai fini della partecipazione. In particolari situazioni, debitamente motivate, potranno essere prese in considerazione anche le richieste pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato.
3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Urbisaglia".
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano pregiudicare in modo negativo l'immagine dell'Amministrazione.
6. Nel caso di richiesta di patrocinio oneroso, il Comune può limitarsi alla concessione del patrocinio gratuito, indicando nell'atto le motivazioni.

CAPO III – CONTRIBUTI

Articolo 8 – Contributi ordinari

1. Per attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione

dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività, i soggetti di cui al successivo articolo 9 possono presentare la domanda di concessione di contributi utilizzando i moduli messi a disposizione gratuitamente presso gli uffici preposti ed allegando la documentazione di seguito elencata:

- a. relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata dei progetti da organizzare nell'anno ed indicazione del contributo richiesto;
 - b. autodichiarazione attestante il quadro economico-finanziario dell'iniziativa, con specifica indicazione dei costi di tutte le attività e delle eventuali entrate (biglietti, sponsor, ecc.) a copertura degli stessi.
2. I contributi ordinari, nei limiti delle risorse a disposizione, non potranno eccedere il 70% del costo complessivo delle attività/eventi/manifestazioni/progetti presentati.
 3. La Giunta Comunale in presenza di specifiche esigenze progettuali legate ad iniziative aventi particolare rilevanza per il territorio e la cittadinanza, può con proprio atto formale derogare al precedente comma 2 del presente articolo.
 4. La presentazione delle richieste di contributo non costituisce di per sé titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

Articolo 9 – Beneficiari della concessione di contributi

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione di contributi enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, di norma aventi sede legale o operanti nel territorio comunale i quali:
 - a. abbiano finalità e pongano in essere attività riconducibili alle finalità indicate all'articolo 4 dello Statuto comunale, purché ritenute valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione, non perseguano fini di lucro, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo;
 - b. perseguano finalità di significato morale particolare, quali ad esempio l'aiuto e il sostegno a soggetti in particolari situazioni di disagio economico e sociale;
 - c. compiano attività di interesse generale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio;
 - d. intervengano in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche;
 - e. intervengano in favore di iniziative umanitarie.
2. Nel caso di concessione di contributi a favore di imprese è necessario rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di stato e quindi gli stessi devono rispettare tutte le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e quanto disposto dall'articolo 31 del D.L. n. 69/2013, come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 10 – Procedimento per la concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio, individua una serie di aree di intervento nelle quali realizzare interazioni sussidiarie e stabilisce, nei limiti delle risorse di bilancio a disposizione per tale scopo, la somma da destinare annualmente. La concessione di contributi ordinari è disposta mediante la predisposizione di appositi bandi o avvisi che l'Amministrazione stila in ossequio a criteri di trasparenza e equità tra i

richiedenti.

2. Il bando/avviso per la concessione di contributi ordinari viene approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale che ne stabilisce l'oggetto, le finalità, i beneficiari, i requisiti, l'entità e i criteri per l'assegnazione degli stessi.
3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, il bando/avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
4. L'ufficio comunale competente provvede all'istruttoria delle domande ed alla eventuale definizione di una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti nel bando/avviso. Il provvedimento di concessione viene adottato dalla Giunta comunale.
5. La Giunta comunale in relazione a particolari o specifici progetti si riserva ulteriori forme e modalità di concessione dei contributi, anche dirette senza previsione di specifici bandi/avvisi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Articolo 11 – Liquidazione contributi ordinari

1. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo ordinario deve presentare al Comune:
 - a. Relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo;
 - b. Rendiconto delle entrate conseguite e delle spese documentate sostenute (fatture, documenti fiscali, ecc.);
 - c. eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.
2. Il contributo verrà liquidato successivamente allo svolgimento delle attività oggetto di contributo, previo esame della documentazione presentata.
3. La Giunta comunale, a fronte di specifica richiesta motivata del beneficiario, può accordare in anticipo il pagamento parziale del contributo concesso, fino ad un massimo del 50% del contributo assegnato, il saldo verrà corrisposto come indicato nel comma 2 del presente articolo.
4. Sono ritenute ammissibili le sole spese relative alla realizzazione delle attività direttamente imputabili alle iniziative o programmi alle quali la richiesta è riferita.
5. L'Ente, dopo aver valutato la documentazione prodotta a rendiconto, può ridurre o revocare l'erogazione del contributo se ricorrono i casi di seguito previsti.
Il contributo può essere ridotto qualora l'attività realizzata risulti differente o inferiore a quella per la quale è stato concesso.
La revoca è disposta nei seguenti casi:
 - a) mancato svolgimento dell'attività ammessa a contributo per cause oggettivamente dipendenti dal beneficiario;
 - b) mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista per la liquidazione;
 - c) sostanziali difformità, non autorizzate, tra attività svolta e attività prevista;
 - d) rinuncia da parte del beneficiario.

Articolo 12 – Contributi straordinari

1. Per particolari esigenze, eventi, progetti e iniziative occasionalmente organizzati sul territorio comunale, ritenute dall'Amministrazione di particolare rilievo e coerenti con gli obiettivi e la pianificazione dell'Amministrazione, i soggetti di cui all'Articolo 9 comma 1 possono presentare, richiesta di contributo straordinario.
2. L'iter per l'erogazione del contributo straordinario segue le seguenti modalità:
 - a) Il soggetto effettua richiesta presentando domanda di concessione contenente le motivazioni per cui si richiede la concessione del contributo straordinario, corredata del programma delle attività e iniziative che si propongono per il finanziamento;
 - b) L'amministrazione valuta la domanda presentata e con apposita deliberazione di Giunta Comunale dispone l'accoglimento o il rigetto della richiesta, nel rispetto delle disponibilità di bilancio;
 - c) Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare al Comune una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo, un rendiconto delle entrate conseguite, delle spese documentate sostenute (fatture, documenti fiscali, ecc.) ed eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti. Il contributo verrà liquidato successivamente allo svolgimento delle attività oggetto di contributo, previo esame della documentazione presentata;
 - d) Il contributo può essere ridotto, qualora l'attività realizzata risulti differente o inferiore a quella per la quale è stato concesso, o revocato, nei casi indicati all'art.11 comma 6 del presente regolamento;

Articolo 13 – Contributi eccezionali

1. Eccezionalmente, con adeguati motivi e documentazione, la Giunta Comunale può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati o singoli volontari per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative di carattere urgente ed eccezionale o per iniziative legate a progetti di gemellaggio.
2. La Giunta delibera tale concessione con apposito atto individuando contestualmente le risorse utilizzabili.

CAPO IV – SUSSIDIO E AUSILIO FINANZIARIO

Articolo 14 – Finalità

1. Con gli interventi definiti “sussidi” ed “ausili finanziari”, l'Amministrazione comunale intende concorrere concretamente al superamento di situazioni di grave precarietà di soggetti in stato di bisogno o di un particolare stato di difficoltà delle persone o delle famiglie dovuto a cause straordinarie.

Articolo 15 – Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi

1. Possono beneficiare di sussidi ed ausili finanziari le persone residenti nel Comune, i nuclei familiari con figli frequentanti le scuole comunali e le persone che svolgono attività lavorativa stabile nel

territorio comunale.

2. Gli interventi per il sostegno di persone in stato di bisogno o volti a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie possono essere i seguenti:
 - a. interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi (quali ad esempio spese per traslochi, riscaldamento, acquisto di beni di primaria necessità, cure sanitarie, ecc.);
 - b. interventi per il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
 - c. interventi in caso di calamità naturali;
 - d. coperture di altri bisogni che verranno considerati e valutati di volta in volta, esaminata la documentazione prodotta e le necessità del caso.
3. Al fine di ottenere la concessione di sussidi ed ausili finanziari, è necessario che venga avanzata richiesta all'assistente sociale, competente per distretto, comprensiva della dichiarazione ISEE riferita all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
4. L'assistente sociale esamina la richiesta presentata e redige un'apposita relazione illustrativa da sottoporre alla Giunta Comunale che evidenzia lo stato di particolare bisogno e/o le gravi condizioni di disagio socio-economico dei soggetti.
5. La Giunta comunale, verificata la sussistenza della disponibilità finanziaria e valutata la relazione predisposta dall'assistente sociale, con apposita deliberazione determina l'assegnazione o il diniego di sussidi ed ausili finanziari.
6. La valutazione delle singole domande di benefici e ausili finanziari ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
7. Nel caso di concessione di sussidi ed ausili finanziari a favore di cittadini extracomunitari, è necessario che siano in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano.

CAPO V – VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 16 – Destinatari degli interventi

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:
 - a. persone fisiche;
 - b. persone giuridiche;
 - c. associazioni, gruppi e comitati, anche non aventi personalità giuridica.

Articolo 17 – Natura del vantaggio economico

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:
 - a. godimento di un bene comunale mediante:
 - i. concessione a titolo gratuito od agevolato di suolo pubblico, edifici o locali di proprietà del Comune;
 - ii. concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune, oppure a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato;

- iii. concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune, sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico;
- b. fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

Articolo 18 – Utilizzo di suolo pubblico, immobili, strutture o beni

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di suolo pubblico, immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Le attività consentite nei suddetti beni o locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.
3. La disponibilità dei beni o locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza.
4. L'uso dei beni di cui al comma 1 è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta e previa domanda da parte dei soggetti interessati, nella quale deve essere indicata l'attività da svolgere e l'uso specifico del bene richiesto.
5. Il Comune può altresì consentire l'uso di beni mobili registrati da parte di enti o privati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva o per la tutela del territorio. L'autorizzazione all'uso segue lo stesso iter di cui al comma precedente.
6. In caso di necessità inderogabili del Comune, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Articolo 19 – Servizi a domanda individuale e trasporto scolastico

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983 e per il trasporto scolastico, il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti;
2. Il Responsabile del Servizio competente determina l'accoglimento o il rigetto della richiesta di esenzione o riduzione sulla base della valutazione effettuata dalla Giunta comunale, consultata l'assistente sociale competente per distretto, che deve presentare apposita relazione illustrativa dei motivi di ordine socio-economico a sostegno della richiesta.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Pubblicità

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

Articolo 21 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari non compatibili con la presente disciplina.

Articolo 22 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la immediata eseguibilità della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.